

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3365 del 16/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MANGIMIFICIO - CENTRO IMBALLAGGIO SABBATANI di SABBATANI GIUSEPPINO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Forlì, Via dell'Appennino n. 652. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione mangimi e selezione uova sito nel Comune di Forlì, Via dell'Appennino n. 652.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3456 del 15/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MANGIMIFICIO - CENTRO IMBALLAGGIO SABBATANI di SABBATANI GIUSEPPINO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Forlì, Via dell'Appennino n. 652. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione mangimi e selezione uova sito nel Comune di Forlì, Via dell'Appennino n. 652.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 04/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 106702 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 103890 del 09/12/2015, da **MANGIMIFICIO - CENTRO IMBALLAGGIO SABBATANI di SABBATANI GIUSEPPINO & C. S.N.C.**, nella persona di Sabbatani Danilo, in qualità di Socio, con sede legale in Comune di Forlì, Via dell'Appennino n. 652, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione mangimi e selezione uova sito nel Comune di Forlì, Via dell'Appennino n. 652, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 05/01/2016 Prot. Com.le 322, acquisita da Arpae al PGFC/2016/180, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 3964 del 20/01/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/618 il SUAP del Comune di Forlì ha richiesto integrazioni in merito all'impatto acustico;

Tenuto conto che con Atto Prot. Com.le 8212 del 02/02/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/1340, il Responsabile del SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che in data 19/02/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 14123 e da Arpae al PGFC/2016/2294;

Visto che con nota PGFC/2016/4736 del 04/04/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 12/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto specifica documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì ha richiesto specifica documentazione integrativa;
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa in merito alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;

Visto che con Nota di Arpae PGFC/2016/5221 del 13/04/16 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 02/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 38197 e da Arpae al PGFC/2016/6580;

Visto che con nota PGFC/2016/7430 del 17/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 27/05/2016, valutata la documentazione agli atti e le integrazioni trasmesse, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti, come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“la ditta ha prodotto le integrazioni richieste nell'ambito della CdS del 12/04/16 da cui si evince che:*
 - *l'attività non determina durante il periodo diurno il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziale (dichiarato dal TCA);*
 - *l'attività è svolta solo in periodo diurno (dalle 06,00 alle 22,00) e che solo eccezionalmente il raffrescatore può proseguire il suo funzionamento oltre l'orario di lavoro fino alle ore 22,30 (dichiarato dalla propria età);*

visto il parere espresso da Arpae;

considerato che dalla relazione del TCA si evince il rispetto dei limiti di norma per l'attività svolta in periodo diurno, si provvederà a redigere nulla-osta acustico con prescrizioni che l'attività sia svolta solo in periodo diurno e con spegnimento degli impianti di raffrescamento alle ore 22,00”.

- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, come riportate in allegato al presente provvedimento;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 09/09/2016;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 68363 del 09/08/2016 a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ad oggetto "*AUA Ditta MANGIMIFICIO CENTRO IMBALLAGGI SABBATANI DI SABBATANI GIUSEPPINO E. C. SNC- Via dell'Appennino, 652- RIF.PG. 000106702/15-NULLA OSTA ACUSTICO CONDIZIONATO*" acquisito da Arpa al PGFC/2016/11913;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 163 del 03/07/2000 prot. n. 39285/99 rilasciata, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena a Soc. Mangimificio – Centro Imballaggio SABBATANI;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MANGIMIFICIO - CENTRO IMBALLAGGIO SABBATANI di SABBATANI GIUSEPPINO & C. S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MANGIMIFICIO - CENTRO IMBALLAGGIO SABBATANI di SABBATANI GIUSEPPINO & C. S.N.C.** (C.F./P.IVA 02211500406) con sede legale in Comune di Forlì, Via dell'Appennino n. 652, **per lo stabilimento di produzione mangimi e selezione uova sito nel Comune di Forlì, Via dell'Appennino n. 652.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 163 del 03/07/2000 prot. n. 39285/99 rilasciato, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione con contestuali modifiche alle emissioni, di seguito riportate:

- emissioni modificate E16 “aspirazione del trasporto delle materie prime e dei miscelati – aspirazione molino” e E17 “aspirazione dispersi in fase di insaccamento”;
- nuova emissione E27 “aspirazione micro dosatori e fosse di carico per integratori”;
- nuova emissione E28 derivante da una caldaia a metano per riscaldamento del capannone di selezione e imballaggio.

Con e-mail del 14/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi, nella seduta del 12/04/16, ha rinviato la pratica al fine di acquisire documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera.

Con PEC del 13/04/16 PGFC/2016/5221 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 03/05/16, acquisita al prot. PGFC/2016/6580 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 02/05/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/05/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1a, E1b, E1c, E1d scarico materie prime (granaglie) - L'attività è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso 3. dell'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato Allegato 4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Evidenziato che ciascuna modulo filtrante (filtro a maniche) è dotato di pressostato differenziale, considerato che tali impianti di convogliamento ed abbattimento sono già esistenti ed autorizzati e che gli stessi non risultano attualmente campionabili, tenuto conto che tali emissioni vengono attivate solo durante le operazioni di scarico che avvengono con frequenza 5-6 volte al giorno e durata di 20-25 minuti per volta, valutato che il sistema di abbattimento è rispondente ai criteri della migliore tecnologia ed in grado di rispettare il valore limite di 10 mg/Nmc per le Polveri, non si ravvisa la necessità di effettuare campionamenti a tali emissioni. Ai sensi del punto 8.1 della DGR 960/99, il controllo periodico annuale è sostituito dalla tenuta di un registro su cui annotare le ispezioni periodiche all'impianto di abbattimento. Tali ispezioni dovranno avere una periodicità almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatica ad aria compressa. Si prescrive che i sistemi di aspirazione relativi a tali emissioni vengano attivati in modo da garantire sempre l'adeguato contenimento ed abbattimento delle emissioni di polveri derivanti

dalle operazioni di scarico delle materie prime.

Emissione E4 silos n. 17 di scorta

Emissione E6 silos n. 15 mais

Emissione E7 silos n. 14 mais

Emissione E8 silos n. 13 mais

Emissione E9 silos n. 12 mais

Emissione E12 silos n. 5 vuoto

Emissione E13 silos n. 4 di scorta

Emissione E14 silos n. 2 di scorta

Emissione E29 silos n. 1 grano

Emissione E30 silos n. 3 grano

Emissione E31 silos n. 8 grano

Emissione E32 silos n. 9 grano

Emissione E33 silos n. 10 grano

Emissione E34 silos n. 11 grano

Considerato che trattasi di stoccaggio di materiali vegetali “vergini”, ossia non sottoposti ad alcuna lavorazione, le succitate emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera m) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Emissione E2 silos n. 19 farina di soia

Emissione E3 silos n. 18 farina di soia

Emissione E5 silos n. 16 crusca

Emissione E10 silos n. 7 carbonato

Emissione E11 silos n. 6 fosfato

Emissione E18 silos n. 47 prodotto finito

Emissione E19 silos n. 46 prodotto finito

Emissione E20 silos n. 45 prodotto finito

Emissione E21 silos n. 44 prodotto finito

Emissione E22 silos n. 40 prodotto finito

Emissione E23 silos n. 41 prodotto finito

Emissione E24 silos n. 42 prodotto finito

Emissione E25 silos n. 43 prodotto finito

Considerato che trattasi di stoccaggio di materiali già sottoposti a lavorazione, tali emissioni non possono essere considerate “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. L'attività è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso 3. dell'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato Allegato 4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto altresì dei seguenti aspetti:

- i prodotti sono stoccati con sistema di caricamento meccanico;
- i silos sono dotati di sfiato protetto da una calza alloggiata in una gabbia metallica;
- l'esigua portata delle emissioni non garantisce l'effettuazione del campionamento conformemente alle norme UNI-EN 16911 e UNI-EN 13284;

non si ravvisa la necessità di eseguire campionamenti a tali emissioni. I controlli periodici sono sostituiti dalla tenuta di un registro su cui annotare le ispezioni ai sistemi di contenimento delle polveri con frequenza settimanale.

Emissione E15 caldaia riscaldamento silos stoccaggio grassi (29 kW, a metano) – Questa emissione non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto è classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Emissione E16 aspirazione del trasporto delle materie prime e dei miscelati – aspirazione molino - L'attività è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” e al punto 4.1.2 “Frantumazione, macinazione di prodotti vari” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabiliscono un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché ai capoversi 3. e 6. dell'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabiliscono un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato Allegato 4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Trattandosi di emissione modificata, la Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime. Successivamente, tenuto conto che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo periodico annuale è sostituito dalla registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa.

Emissione E17 aspirazione dispersi in fase di insaccamento - L'attività è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso 3. dell'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato Allegato 4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Trattandosi di emissione modificata, la Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Emissione E27 aspirazione micro dosatori e fosse di carico per integratori - L'attività è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso 3. dell'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato Allegato

4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Trattandosi di nuova emissione, la Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime. Successivamente, tenuto conto che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo periodico annuale è sostituito dalla registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa.

Emissione E26 caldaia riscaldamento capannone selezione e imballaggio (115 kW, a metano)

Emissione E28 caldaia riscaldamento uffici capannone selezione imballaggio (35 kW, a metano)

Le emissioni convogliate sono relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 poiché la potenza termica nominale complessiva è inferiore a 3 MW, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Emissioni da E29 a E34 sfiati interni silos granaglie

Emissioni da E35 a E46 sfiati interni silos integratori

Emissioni E47, E48 sfiati interni bilance granaglie

Emissioni E49, E50 sfiati interni premiscelatore granaglie

Emissione E51 sfiato interno miscelatore

Si prende atto che trattasi di sfiati interni allo stabilimento dotati di filtri a calza, e che pertanto non sono emissioni in atmosfera oggetto di autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Successivamente alla Conferenza dei Servizi il Responsabile dell'endoprocedimento, relativamente alle emissioni E52, E53, E54 e E55 presenti nello stabilimento ma non prese in considerazione dalla relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ha svolto le seguenti valutazioni:

- E52 raffrescatore - questa emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti;
- E53, E54, E55 ventole a muro per estrazione calore - Queste emissioni sono derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 12/04/16 e del 27/05/16, e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 04/12/2015 P.G.N. 106702, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 4 - SILOS N. 17 DI SCORTA

EMISSIONE N. 6 - SILOS N. 15 MAIS

EMISSIONE N. 7 - SILOS N. 14 MAIS

EMISSIONE N. 8 - SILOS N. 13 MAIS

EMISSIONE N. 9 - SILOS N. 12 MAIS

EMISSIONE N. 12 - SILOS N. 5 VUOTO

EMISSIONE N. 13 - SILOS N. 4 DI SCORTA

EMISSIONE N. 14 - SILOS N. 2 DI SCORTA

EMISSIONE N. 29 - SILOS N. 1 GRANO

EMISSIONE N. 30 - SILOS N. 3 GRANO

EMISSIONE N. 31 - SILOS N. 8 GRANO

EMISSIONE N. 32 - SILOS N. 9 GRANO

EMISSIONE N. 33 - SILOS N. 10 GRANO

EMISSIONE N. 34 - SILOS N. 11 GRANO

provenienti da impianti compresi alla lettera m) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE N. 15 - CALDAIA RISCALDAMENTO SILOS STOCCAGGIO GRASSI
(29 kW, a metano)

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non assoggettata alla presente autorizzazione:

EMISSIONE N. 52 - RAFFRESCATORE

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

3. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 53 – VENTOLA A MURO PER ESTRAZIONE CALORE

EMISSIONE N. 54 – VENTOLA A MURO PER ESTRAZIONE CALORE

EMISSIONE N. 55 – VENTOLA A MURO PER ESTRAZIONE CALORE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

4. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 26 - CALDAIA RISCALDAMENTO CAPANNONE SELEZIONE E IMBALLAGGIO (115 kW, a metano)

**EMISSIONE N. 28 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI CAPANNONE
SELEZIONE IMBALLAGGIO (35 kW, a metano)**

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione mangimi e selezione uova sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1A - SCARICO MATERIE PRIME (GRANAGLIE)

EMISSIONE N. 1B - SCARICO MATERIE PRIME (GRANAGLIE)

EMISSIONE N. 1C - SCARICO MATERIE PRIME (GRANAGLIE)

EMISSIONE N. 1D - SCARICO MATERIE PRIME (GRANAGLIE)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	4.200	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

I sistemi di aspirazione relativi alle emissioni N. 1A, 1B, 1C, 1D devono essere attivati in modo da garantire sempre l'adeguato contenimento ed abbattimento delle emissioni di polveri derivanti dalle operazioni di scarico delle materie prime.

EMISSIONE N. 2 - SILOS N. 19 FARINA DI SOIA

EMISSIONE N. 3 - SILOS N. 18 FARINA DI SOIA

EMISSIONE N. 5 - SILOS N. 16 CRUSCA

Impianto di abbattimento: calza in poliestere agugliato alloggiata in una gabbia metallica

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	14,3	m
Durata	1,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 10 - SILOS N. 7 CARBONATO

EMISSIONE N. 11 - SILOS N. 6 FOSFATO

Impianto di abbattimento: calza in poliestere agugliato alloggiata in una gabbia metallica

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	10,3	m
Durata	1,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 16 - ASPIRAZIONE DEL TRASPORTO DELLE MATERIE PRIME E DEI MISCELATI – ASPIRAZIONE MOLINO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima 5.000 Nmc/h
Altezza minima 5 m
Durata 8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 17 - ASPIRAZIONE DISPERSI IN FASE DI INSACCAMENTO

Impianto di abbattimento: ciclone separatore

Portata massima 1.000 Nmc/h
Altezza minima 7 m
Durata 8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 18 - SILOS N. 47 PRODOTTO FINITO

EMISSIONE N. 19 - SILOS N. 46 PRODOTTO FINITO

EMISSIONE N. 20 - SILOS N. 45 PRODOTTO FINITO

EMISSIONE N. 21 - SILOS N. 44 PRODOTTO FINITO

EMISSIONE N. 22 - SILOS N. 40 PRODOTTO FINITO

EMISSIONE N. 23 - SILOS N. 41 PRODOTTO FINITO

EMISSIONE N. 24 - SILOS N. 42 PRODOTTO FINITO

EMISSIONE N. 25 - SILOS N. 43 PRODOTTO FINITO

Impianto di abbattimento: calza in poliestere agugliato alloggiata in una gabbia metallica

Portata massima 100 Nmc/h
Altezza minima 15,4 m
Durata 8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

EMISSIONE N. 27 - ASPIRAZIONE MICRO DOSATORI E FOSSE DI CARICO PER INTEGRATORI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima 2.000 Nmc/h

Altezza minima	6,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 16, 17** ed all'**emissione nuova N. 27** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 16, 17 e 27**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 16, 17 e 27** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 17** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 1A, 1B, 1C, 1D, 16 e 27** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni N. 2, 3, 5, 10, 11, e da N. 18 a N. 25** è sostituito dalle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, e devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano

mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 1A, 1B, 1C, 1D, 16 e 27**, così come richiesto al precedente **punto 8**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 2, 3, 5, 10, 11, e da N. 18 a N. 25**, così come richiesto al precedente **punto 9**.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta a firma del TCA T. Chiocchini;

Visto il parere Arpae-Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì in data 12/04/2016 P.G. 0030743;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 12/4/2016 con cui si richiedono integrazioni alla documentazione previsionale di impatto acustico;

Viste le integrazioni pervenute al Comune di Forlì in data 03/05/2016 PG 0038197 da cui si evince che.

- l'attività non determina durante il periodo diurno il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziale così come dichiarato dal TCA;
- l'attività è svolta solo in periodo diurno (dalle 6,00 alle 22,00) e che solo eccezionalmente il raffrescatore può proseguire il suo funzionamento oltre l'orario di lavoro fino alle ore 22,30 così come dichiarato dalla proprietà;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 27/05/2016;

Visto il parere espresso da Arpae-Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì in data 30/05/2016 P.G. 0046677;

Considerato che dalla relazione del TCA si evince il rispetto dei limiti di norma per l'attività svolta in periodo diurno con spegnimento degli impianti di raffrescamento alle ore 22,00.

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. che l'attività sia svolta solo in periodo diurno e con spegnimento degli impianti di raffrescamento alle ore 22,00;
2. qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
3. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.